### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

#### CORTE FEDERALE D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CFA (2016/2017)

## TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 013/CFA- RIUNIONE DEL 3 AGOSTO 2016

#### **COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO A.S.D. SAN PAOLO AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. PIERSANTI STEFANIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ART. 10 COMMA 2 CGS, ARTT. 38 COMMA 1 E 39 NOIF E 43 COMMA 1 E 6 NOIF;
- 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMI 1 E 2 CGS.

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 13526-563-23.5.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.2016)

- L'A.S.D. San Paolo ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (Com. Uff. n. 50 del 22.6.2016) con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:
  - 1) squalifica per 5 giornate alla calciatrice Piersanti Stefania;
- 2) 5 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di €. 400,00 alla società.

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale aveva posto la circostanza che la calciatrice Piersanti Stefania, in violazione dell'art. 1, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 38, comma 1, 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., aveva preso parte a sei gare del campionato di calcio femminile di serie C – di cui una come allenatore e due come vicecapitano - senza essere tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva né essersi dotata di specifica copertura assicurativa.

La società reclamante inviava in data 28.6.2016 atto di impugnazione nel quale ammetteva l'addebito, sostenendo di non aver provveduto al tesseramento per mera dimenticanza e chiedendo disporsi la riduzione della squalifica inflitta alla calciatrice e dei punti di penalizzazione inflitti alla società, nella misura che venisse ritenuta equa in considerazione delle circostanze attenuanti ed in applicazione del principio di graduazione della pena.

Depositava certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica validi dodici mesi rilasciati in data 24.9.2015 e 24.9.2016; asseriva, inoltre, di aver provveduto a stipulare polizza assicurativa a favore della medesima calciatrice.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

La violazione delle ricordate disposizioni del C.G.S. e del N.O.I.F. sono incontestate tra le parti e totalmente ammesse dalla parte reclamante; questa, peraltro, oltre ad evidenziare come la

violazione dell'obbligo di tesseramento fosse dipesa da mera dimenticanza, ha provato di aver provveduto comunque a certificare l'idoneità dell'atleta allo svolgimento dell'attività agonistica ed ha affermato - pur senza provarlo – di aver provveduto alla stipula della relativa polizza assicurativa.

Pertanto, in presenza di una parziale prova dell'adempimento da parte della società dei propri doveri in tema di tutela della salute dell'atleta *de qua* e in considerazione del principio di gradazione della sanzione, si possono ritenere sussistenti gli elementi per un parziale accoglimento dell'istanza di riduzione delle sanzioni irrogate con l'impugnato provvedimento, nei limiti di quanto dedotto con i motivi di impugnazione.

Pe questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dall'A.S.D. San Paolo di Modena riduce le sanzioni inflitte:

- 3 giornate effettive di gara alla calc. Piersanti Stefania;
- 3 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 2. RICORSO A.S.D. VIRTUS LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DANIELE OLIVI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E ART. 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF;
- INIBIZIONE 6 MESI AL SIG. ANDREA DI MARTINO, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF;
- INIBIZIONE 2 MESI AL SIG. RAFFAELE TROTTA, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF;
- 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5, C.G.S.,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14517/615 DEL 9.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.201)

Al termine della gara Prima Categoria – Girone C, Virtus Libertas/Virtus Mandrio del 1.11.2015, la A.S.D. Virtus Libertas proponeva rituale reclamo avverso le sanzioni:

- squalifica 4 giornate effettive di gara al calciatore Daniele Olivi, per violazione dell'art. 1bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 C.G.S. e art.39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- inibizione 6 mesi al Sig. Andrea Di Martino, per violazione art.1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli art.61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- inibizione 2 mesi al Sig. Raffaele Trotta, per violazione art.1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli artt.61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- 4 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di € 400,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 C.G.S., ai sensi dell'art.1 bis, comma 5 C.G.S..

Il competente Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna adottava le sanzioni di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 50 del 22.06.2016.

L'appello va parzialmente accolto.

Nel caso che ci occupa, trattandosi di un giocatore ormai quarantenne risultante, peraltro, dopo soltanto quattro gare affetto da problemi fisici di varia natura, pur sottoposto regolarmente a visita medica di idoneità agonistica, la gravità dell'irregolarità contestata può essere valutata sotto l'aspetto della gradualità della punizione tenendo, altresì, presente la buona fede di un dirigente di calcio dilettantistico.

In caso contrario non si potrebbe comprendere la finalità ed il nesso causale dell'utilizzo illegittimo di un calciatore di età avanzata per un numero irrilevante di partite rispetto all'intera stagione calcistica.

Ed in tal senso il fatto contestato non può non rientrare nella sfera valutativa di una colpa lieve, ai fini di una riduzione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla A.S.D. Virtus Libertas di Reggio Emilia riduce le sanzioni inflitte:

- 2 giornate effettive di gara al calc. Daniele Olivi;
- 3 mesi di inibizione al Sig. Andrea Di Martino;
- 1 mese di inibizione al Sig. Raffaele Trotta;
- 2 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di  $\in$  200.00 alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 3. RICORSO SIG. BERNARDI DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER MESI 6;
- AMMENDA DI € 500,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, C. 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE - NOTA N. 12988/599 PF15-16/AV/VG DEL 13.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016)

#### 4. RICORSO SIG. BRESCIANI MASSIMO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER MESI 6;
- **AMMENDA DI € 500,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, C. 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE - NOTA N. 12988/599 PF15-16/AV/VG DEL 13.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016)

Alcuni calciatori – tra cui Davide Bernardi e Massimo Bresciani, tesserati per la Società dilettantistica Barga – rivendicavano avanti al Giudice di Pace di Lucca con atto di citazione, alcune provvidenze economiche a loro dire dovute dalla sopracitata Società Barga.

Si costituiva nei giudizi avanti al Giudice di Pace la Società Barga chiedendo la reiezione della domanda.

Con esposto indirizzato al Presidente della F.I.G.C. nonché alla Procura Federale, datato 26.10.2015, l'Avv. L. Marchese (già difensore della Società Barga avanti l'A.G.O.) denunciava i predetti tesserati Bernardi e Bresciani per violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale (15 C.G.S.).

La Procura Federale, dopo aver ascoltato i giocatori interessati, li ha deferiti entrambi avanti al Tribunale Federale Territoriale della Toscana.

Fissata la riunione per l'esame della incolpazione, con decisione (cfr. Com. Uff. n. 77 del 23.06.2016) del 17.06.2016 il Tribunale infliggeva ai calciatori la sanzione della squalifica per mesi 6 e l'ammenda di € 500,00 disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Il Tribunale riteneva che i calciatori avrebbero dovuto chiedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 30 Statuto – non essendo intervenuta l'A.G.O. di propria iniziativa – trattandosi di questione che a detta del Tribunale rientrerebbe tra quelle in grado di essere risolte dall'apparato Federale.

Il Tribunale, a questo proposito, stabiliva che la tesi difensiva dei calciatori – secondo cui non sarebbe potuta intervenire nella questione la Commissione Accordi Economici trattandosi di un rapporto con una Società dilettantistica – non appariva fondata anche se le cifre pattuite tra le parti non potevano far parlare di un semplice rimborso spese ed al riguardo riteneva che detta pattuizione sarebbe stata illegittima secondo le N.O.I.F.

Conseguenzialmente, a quest'ultimo proposito, riteneva , come in precedenza detto , opportuna la trasmissione degli atti alla procura Federale.

Proponevano impugnazione i giocatori contestando la ricostruzione operata dal Tribunale Territoriale anche alla luce di precedenti specifici sull'argomento.

Ritiene la Corte che l'impugnazione è fondata per i seguenti motivi.

Bisogna partire dal dato incontrovertibile ricavato dagli atti del procedimento che il Giudice di Pace di Lucca ha condannato la Società Barga ritenendo le pretese degli attori fondate e che il Tribunale Federale ha evidenziato la sussistenza di forti sospetti in ordine alla circostanza che nella fattispecie non si trattasse di semplici pretese relative all'inadempimento in materia di rimborso spese.

Ed infatti al riguardo il Tribunale Federale – nel disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale – ha posto in rilievo che gli importi sarebbero andati oltre il mero rimborso potendo integrare invece un qualcosa di diverso in violazione dei principi vigenti nell'ambito dell'attività dilettantistica.

Ed allora seguendo la stessa ricostruzione del Giudice di I grado, la sussistenza di detti (illegittimi) accordi e la conseguente iniziativa tesa a farne valere il contenuto nella ipotesi di inadempienza (anche parziale) non poteva sicuramente trovare forme e strumenti legittimanti(di tutela) nell'ambito dell'ordinamento federale proprio per la contrarietà con la normativa che vieta appunto remunerazione nell'ambito dell'attività dilettantistica.

Se da un lato quindi è pienamente corretta pertanto la decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha dato disposizioni di trasmettere gli atti alla Procura Federale non altrettanto può dirsi per il capo della pronuncia dello stesso Tribunale nella parte in cui sanziona i giocatori per la loro iniziativa esofederale tesa a far valere l'inadempimento proprio per la ragione che il detto inadempimento non poteva che essere fatto valere esclusivamente se non avanti l'Autorità Giudiziaria.

In questo senso i richiami effettuati ai precedenti di questa Corte nelle impugnazioni (cfr. Com. Uff. n. 118/2012; nonché Com. Uff. n. 105/2012) delle parti, paiono fondate e debbono essere accolte

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi, come sopra proposti dai Sigg. Bernardi Davide e Bresciani Massimo li accoglie annullando le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 20 aprile 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio